



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**-SEZIONE FALLIMENTARE -**

**Ai sigg. Giudici delegati**

**Ai sigg. Curatori fallimentari e ai Liquidatori Giudiziali**

**Al Dirigente della cancelleria e al personale addetto alla gestione delle procedure**

Roma, 20.3.2017

**Seconda circolare in merito ai rapporti riepilogativi**

La Sezione fallimentare

preso atto dell'esito della riunione dei giudici della sezione sull'argomento in data 26.1.2017;

rilevato che con circolare in data 21 giugno 2016 si è disposto una prima volta in merito alla predisposizione e all'invio dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 V comma l.f.;

ritenuto che tale circolare ha determinato un notevole incremento nel deposito telematico dei rapporti, applicabile ormai a circa 4000 procedure e che l'art. 33 stabilisce la presentazione di tale rapporto ogni sei mesi;

ritenuto quindi che è opportuno intervenire ulteriormente, per svolgere alcune precisazioni ed impartire le necessarie direttive, considerato che in termini operativi, l'invio di un numero così elevato rapporti riepilogativi ogni semestre comporta delle gravi difficoltà per la cancelleria, che in base all'attuale prassi deve accettarli, successivamente scansionarli, trasmettere il rapporto in formato cartaceo al giudice ed infine scansionare ed inserire nel SIECIC il provvedimento del giudice di "visto agli atti"; si determinano all'evidenza numerosissimi adempimenti, se riferiti ad un così elevato numero di eventi, con un aggravio sostanzialmente insostenibile per il personale addetto;

considerato che il predetto rapporto informativo svolge una funzione meramente informativa per i creditori, come si evince chiaramente dal tipo di informazioni in esso riassunte e dalla previsione delle comunicazioni ai soli creditori e comitato dei creditori;

ed invero il predetto quinto comma non prevede che il rapporto debba essere inviato al giudice delegato, ma stabilisce che, ad iniziativa del curatore, deve essere trasmesso al comitato dei creditori unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo; è previsto inoltre che il curatore, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni del comitato dei creditori nella cancelleria del tribunale, deve trasmettere il rapporto all'ufficio del registro delle imprese, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, unitamente alle eventuali osservazioni;

è chiaro che, in tale contesto procedimentale, ogni informazione rilevante che il curatore intende trasmettere al giudice delegato deve essere oggetto di apposita informativa a lui diretta;

considerato inoltre che - poiché detti rapporti, una volta accettati dal sistema informatico, sono pienamente a disposizione del giudice delegato, che può prenderne visione tramite "console" o attraverso il SIECIC - non v'è ragione di perpetuare la defatigante prassi sinora seguita dell'invio al G.D., anche perché attraverso i mezzi informatici già utilizzabili è possibile per ciascun giudice che lo ritiene opportuno attivare un allarme che consenta automaticamente di monitorare i casi di omissione;

ritenuto quindi di dover disporre che la cancelleria debba provvedere solamente all'accettazione informatica dei rapporti stessi, mentre il curatore provvederà agli adempimenti previsti a suo carico dalla norma;

ritenuto inoltre opportuno, al fine di superare le incertezze relative al termine di 15 giorni previsto per l'invio ai creditori ed al registro delle imprese, precisare che congruo termine perché il comitato dei creditori possa trasmettere le sue osservazioni alla cancelleria (informaticamente) è di 15 giorni, di modo che il curatore, su cui

incombe l'onere di verificare la presenza o meno delle osservazioni, possa a sua volta procedere all'ulteriore trasmissione nell'ulteriore termine di 15 giorni;

nel caso in cui non sia formato il comitato dei creditori, poiché il rapporto riepilogativo comunque deve essere trasmesso a tutti i creditori, i quali possono svolgere ogni attività difensiva, si deve ritenere parimenti che il rapporto riepilogativo non deve essere portato a conoscenza cartacea del giudice delegato (in via suppletiva ex art. 41 l.f.), sia perché non è previsto alcun dovere di provvedere del G.D. come previsto dall'art. 41, sia perché come si è detto il giudice dispone comunque del rapporto riepilogativo sul SIECIC e sulla "consolle";

in tale ipotesi, il termine di 15 giorni decorre dal deposito del rapporto in cancelleria;

dispone

- che la cancelleria proceda solamente all'accettazione informatica dei rapporti di cui all'art. 33, V comma, l.f., rimanendo a carico del curatore gli altri adempimenti previsti dalla norma;
- precisa che congruo termine affinché il comitato dei creditori possa trasmettere le sue osservazioni alla cancelleria (informaticamente) è di 15 giorni, di modo che il curatore potrà a sua volta procedere alla trasmissione all'ufficio del registro delle imprese, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni nell'ulteriore termine di 15 giorni;
- precisa inoltre che - nel caso in cui nella procedura non si riesca a formare il comitato dei creditori - parimenti non si proceda all'invio dei rapporti in questione al GD in formato cartaceo e che il termine di 15 giorni per l'invio ai creditori decorre in tal caso dal deposito degli stessi in cancelleria.

La presente circolare sarà inserita nel sito del Tribunale trasmessa via PEC a tutti i curatori.

Il Presidente della Sezione

I Giudici  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*